CITTÀ di SUSA

PROVINCIA DI TORINO

ORDINANZA N. 32 /16

ORDINANZA PER DISCIPLINARE IL TRANSITO IN VIA MOMPANTERO IN OCCASIONE DEL CONCERTO ESTIVO DELLA BANDA MUSICALE

IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA MUNICIPALE

Premesso che per il giorno 19.06.2016 è previsto il concerto estivo della Banda Musicale di Mompantero, da tenersi in Piazza Giulio Bolaffi;

Vista la richiesta del Sindaco del Comune di Mompantero, acclarata al prot. gen. in data 13.06.2016, n. 6669, con la quale si richiede la chiusura al traffico di via Mompantero (S.P. 209) nel tratto antistante Piazza Bolaffi;

Ritenuto opportuno dover assumere provvedimenti in merito, al fine di vietare il transito nella zona interessata dalla manifestazione, salvaguardando nel contempo la pubblica incolumità;

Sentito l'Ufficio Tecnico Comunale;

Visto il Nulla-Osta rilasciato dall'Ente proprietario della strada - Città Metropolitana di Torino - in data 15.06.2016 prot. 74215;

Visto l'art. 107 comma 3 T.U. 267/00;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del " Codice Della Strada " D.L. 30/04/92 n. 285;

Visto il relativo Regolamento d'attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

ORDINA

che il giorno 19 giugno 2016, dalle ore 16,00 alle ore 19,00 sia vietato il transito veicolare in via Mompantero (S.P. 209) nel tratto antistante piazza Bolaffi.

Dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni contenute nel sopra citato provvedimento della Città Metropolitana di Torino – Area Lavori Pubblici - che costituisce parte integrante della presente ordinanza.

E' fatto salvo in caso di necessità, l'accesso ai mezzi di Polizia, di Soccorso e di emergenza, e per l'erogazione dei Servizi Principali.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante:

a) pubblicazione a cura del Messo Comunale all'Albo Pretorio;

b) posa di segnali regolamentari da installarsi nelle zone interessate a cura del Comune di Mompantero.

c) venga fatta osservare dal Comando di Polizia Municipale e dagli altri organi previsti dall'art. 12 del Codice della Strada;

AVVISA

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Commissario Ennio Caffo.

Susa, 16.06.2016

Il Comandante Polizia Municipale
E. Caffo

Polizia Municipale
Via Palazzo di Città 10 – 10059 – tel. 0122 648351 – fax 0122 648353
Polizia.municipale@comune.susa.to.it comune.susa.to@legalmail.it
web: www.cittadisusa.it

CITTÀ di SUSA

PROVINCIA DI TORINO

Polizia Municipale
Via Palazzo di Città 10 – 10059 – tel. 0122 648351 – fax 0122 648353
Polizia.municipale@comune.susa.to.it comune.susa.to@legalmail.it
web: www.cittadisusa.it